

 M.I.U.R.	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	
	Istituto Comprensivo "Francesco Guarini" Solofra (AV) Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado ad orientamento musicale	
Via Casa Papa, 13 - 83029 SOLOFRA (AV) Tel. 0825581242 Cod.Fis. 92088150641 Cod.Min. AVIC88400A E-mail: avic88400a@istruzione.it Sito Web: www.icsolofrafrancescoguarini.edu.it PEC: avic88400a@pec.istruzione.it		
	 La scuola aperta a tutti	
		

Prot. n. 4245 / A.13.a

Solofra, 22/10/2019

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALBO / SITO WEB

Oggetto: disposizioni organizzative relative alla vigilanza sulla scolaresca da parte del personale scolastico.

Durante l'attività didattica

Si ricorda che il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe durante l'esercizio delle attività didattiche è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Per tale ragione **il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale (art. 47, CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, **solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.**

Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio deve essere presente - secondo il piano di lavoro e i turni predisposti dal DSGA - un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a **trovarsi in classe 5 minuti prima** dell'inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL 2006/2009)

I docenti, anche ai fini del controllo della puntualità, dovranno **firmare il registro nominativo** allocato in sala docenti, per consentire così ai collaboratori del DS di evitare inutili perdite di tempo dovute all'accertamento/verifica della presenza in servizio.

Durante i cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva la sostituzione degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Per tale motivo e per intervenire in caso di eventuali necessità, **i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Al fine di attivare un movimento a catena, che consenta di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si deve recare tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

I docenti interessati al cambio di turno sono invitati a non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per agevolare il cambio e garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi, o che hanno avuto un'ora libera in precedenza, **sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata** per consentire un rapido avvicendamento del docente in classe.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno degli insegnanti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei professori nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza (D.S. o collaboratori del dirigente).

Durante l'intervallo - ricreazione - pausa didattica

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo - ricreazione viene effettuata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora prevista per la pausa, **permanendo nell'aula** o, al massimo, stando sull'uscio, senza allontanarsi, in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre al corridoio di competenza, anche i bagni.

L'inizio dell'intervallo partirà solo con la presenza in classe del docente della terza ora; il termine dell'intervallo sarà comunicato con un suono della campanella.

Durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni

I docenti dell'ultima ora devono attendere il suono della campanella in classe e con la porta chiusa, onde non disturbare con fastidiosi mormorii chi sta ancora completando la lezione.

Dopo il suono della campanella i docenti che hanno la classe sui ballatoi e che meglio possono controllarla, daranno la precedenza, per motivi di sicurezza, ai colleghi che hanno già impegnato la scala con i propri alunni. Il buon senso di ognuno impone, poi, che ci si alterni nelle discese dal piano e quindi, defluita che sia la classe già presente in prossimità delle scale, toccherà al docente e alla classe che attende sul ballatoio.

Al fine di regolare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli insegnanti dell'ultima ora devono segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e, al fine di evitare che gli allievi procurino danni a se stessi, **sono tenuti a vigilarli sino al cancello di uscita dell'edificio**, posizionandosi in maniera idonea da poter sorvegliare tutto il gruppo.

Ad essi si ricorda che in caso di incidente **dovranno provare di non essersi comportati con colpa.**

La Cassazione ha precisato in merito che *«l'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o chi per loro»* (Cassazione, sentenza n. 17574/2010).

I bambini della primaria autorizzati dai genitori all'uscita autonoma per utilizzare gli scuola bus **devono essere accompagnati al cancello di uscita che conduce agli automezzi dai collaboratori di turno**, secondo le disposizioni impartite dal DS e indicate nel Regolamento d'Istituto (Parte I, Titolo II, art. 7- Uscita). **Gli autisti** degli scuola bus attenderanno i bambini **con il motore spento.**

Minori bisognosi di soccorso

La vigilanza sugli alunni diversamente abili in situazione di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Durante il tragitto scuola - palestra, laboratori, aule speciali e viceversa

Negli spostamenti da un'aula all'altra o per raggiungere la palestra la vigilanza è affidata al docente di turno, secondo il proprio orario. I docenti sorveglieranno affinché gli alunni mantengano un comportamento corretto, rispettoso delle persone e delle cose. I docenti di scienze motorie preleveranno le classi dalle rispettive aule qualora la lezione debba svolgersi in palestra e la termineranno 5 minuti prima del suono della campanella in maniera da riaccompagnare la classe nell'aula di appartenenza.

Gli alunni possono muoversi in autonomia all'interno degli edifici scolastici solo qualora i docenti - valutato il grado di autonomia e maturità - lo ritengano opportuno; in caso contrario essi richiederanno l'accompagnamento ai collaboratori scolastici.

Divieto ingresso estranei nella scuola

Per motivi di sicurezza i portoni delle scuole vengono chiusi all'inizio delle lezioni.

In caso di uscita anticipata, preventivamente autorizzata dal dirigente o dai suoi collaboratori, i genitori o le persone delegate al ritiro aspetteranno nell'atrio che un docente o un collaboratore scolastico accompagni il minore.

L'accesso alle aule è di norma vietato e deve essere in ogni caso comunicato e autorizzato dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori.

I genitori che, previo appuntamento, devono conferire con i docenti, terranno tale colloquio esclusivamente nella sala docenti e mai sull'uscio delle aule.

L'ingresso di esperti e/o altre persone per lo svolgimento di attività programmate in classe è autorizzato dal dirigente scolastico previa informazione.

Le presenti disposizioni costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del Regolamento d'Istituto ed è fatto obbligo a tutti di osservarle e di farle osservare.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Morriale

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)